

# **STATUTO**

## **Titolo I**

### **Denominazione - Sede - Scopo Sociale**

Art. 1) - L'associazione, ai sensi e per gli effetti di quanto contenuto nel primo libro del codice civile e nel D.Lgs. 36/2021 e ss. e regolamentata per la parte relativa alla promozione sociale dal D.lgs 117/2017, è un'associazione sportiva dilettantistica denominata "Associazione sportiva dilettantistica e di promozione sociale Italian Reining Horse Association", in breve "I.R.H.A. ASD APS ETS" (d'ora in poi "Associazione"), attualmente senza personalità giuridica che si riserva di chiederla con delibera di assemblea ordinaria ai sensi dell'articolo 14, D.Lgs. 39/2021, con sede in Parma, Stradello Pratospilla n. 3. Pd

La variazione dell'indirizzo, purché nello stesso Comune, potrà essere deliberata dall'organo di amministrazione, senza che questo costituisca modifica del presente statuto.

Potranno essere istituite sedi secondarie, succursali o uffici sia amministrativi che di rappresentanza, sia in Italia che all'estero.

Nella denominazione, negli atti e nella corrispondenza è obbligatorio l'uso della locuzione "associazione sportiva dilettantistica e associazione di promozione sociale", anche in acronimo ASD / APS ETS.

L'Associazione sportiva dilettantistica si impegna a trasmettere, in via telematica, entro il 31 gennaio dell'anno successivo, una dichiarazione all'ente affiliante riguardante l'aggiornamento dei dati ai sensi dell'articolo 6.3, D.Lgs. 39/2021, l'aggiornamento degli amministratori in carica e ogni altra modifica intervenuta nell'anno precedente.

Art. 2) - L'Associazione ha lo scopo di promuovere l'attività sportiva equestre favorendone l'insegnamento e la pratica. Nello svolgimento della propria attività, l'Associazione è governata e opera nel rispetto di principi di democrazia ed uguaglianza di diritti di tutti gli Associati. Tutti gli Associati hanno eguali diritti nel votare e partecipare all'elettività alle cariche associative nel rispetto dei principi dettati dal CONI per le attività delle

Federazioni Sportive Nazionali e degli enti a Questi aderenti. L'Associazione è un ente di diritto privato, apolitica e non ha fini di lucro, ai sensi e per gli effetti dell'Art.8 del D.lgs 36/2021:

a) eventuali utili ed avanzi di gestione dovranno essere destinati allo svolgimento dell'attività statutaria o all'incremento del proprio patrimonio;

b) è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, a soci o associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto.

2. Per il perseguimento dei propri scopi l'Associazione è impegnata a presentare domanda di affiliazione alla Federazione Italiana Sport Equestri, e, ottenuta l'affiliazione, mantenere il rapporto di affiliata oltre alla affiliazione all'ente di promozione sportiva ASC – associazioni sportive confederate riconosciuto dal Coni e affiliazione a Ihra e National Reining Horse Association.

L'Associazione, riconosciuta ai fini sportivi ai sensi dell'articolo 10, D.Lgs. 36/2021, esercita in via stabile e principale l'organizzazione e la gestione di attività sportive dilettantistiche ai sensi dell'articolo 7.1, lettera b), D.Lgs. 36/2021 e successive modificazioni ed integrazioni.

L'Associazione ha per finalità lo sviluppo e la diffusione di attività sportive dilettantistiche, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza sportiva dilettantistica, connessa alle discipline degli Sport Equestri e alle discipline riconosciute da Ihra e National Reining Horse Association e più in generale alle discipline sportive considerate ammissibili dai regolamenti e dalle disposizioni del Coni e del "Registro delle Attività Sportive Dilettantistiche" tenuto dal "Dipartimento Sport" della "Presidenza del Consiglio dei Ministri" e gestito da "Sport e Salute S.P.A.", intese come mezzo di formazione psico-fisica e morale degli Associati mediante la gestione di ogni forma di attività idonea a promuovere la conoscenza e la pratica di dette discipline.

Art. 3) - Per il raggiungimento dei propri scopi l'Associazione potrà svolgere le seguenti attività:

a) impartire lezioni di equitazione ai propri associati e tesserati;

- b) promuovere ed attuare tutte le iniziative che possano utilmente contribuire al miglioramento, alla valorizzazione, alla diffusione dei cavalli, con particolare riferimento a quelli da reining;
- c) curare la selezione e l'addestramento dei cavalli;
- d) promuovere ed incoraggiare studi e ricerche dirette a risolvere speciali problemi tecnici degli sport equestri;
- e) promuovere, partecipare ed organizzare gare, manifestazioni sportive in genere volte a mettere in evidenza i progressi realizzati attraverso la selezione;
- f) collaborare o fornire prestazioni di supporto tecnico alle manifestazioni o gare sportive di cui in precedenza;
- g) promuovere ed attuare rassegne, mostre, aste, concorsi riguardanti gli sport equestri con particolare riferimento al reining;
- h) coordinare la partecipazione degli associati o tesserati alle gare, manifestazioni, rassegne, mostre, aste e concorsi e ad ogni iniziativa utile o interessante per la valorizzazione dei cavalli in genere e di quelli da reining in particolare;
- i) esercitare attraverso la stampa, la radio, la televisione ed ogni altro mass media tutte quelle attività di promozione, valorizzazione e diffusione giudicate conformi allo scopo sociale;
- j) partecipare ad enti, società o associazioni aventi scopo analogo a quello dell'Associazione o strumentali al conseguimento dello scopo sociale.

L'Associazione, nella pratica delle discipline equestri così come opera a favore dei cavalieri, si adopera per valorizzare, tutelare e regolamentare l'apporto del cavallo e dei suoi proprietari, così come previsto dallo Statuto e dai regolamenti della F.I.S.E., in quanto parte attiva per la pratica degli sport equestri.

Ai sensi e nei limiti previsti dall'articolo 9, D.Lgs. 36/2021 e successive modificazioni ed integrazioni, l'Associazione potrà svolgere attività secondarie e strumentali, purché strettamente connesse ai fini istituzionali, quali:

- a) acquisire a titolo di proprietà, locazione o comodato, strutture ed attrezzature idonee alla pratica della

disciplina equestre, così come previsto dalla F.I.S.E. (Federazione Italiana Sport Equestri) e/o cavalli;

b) compiere operazioni immobiliari, mobiliari, finanziarie, commerciali e pubblicitarie, connesse e correlate agli scopi istituzionali e necessarie al raggiungimento delle finalità statutarie;

c) svolgere occasionalmente, attività di carattere marginale, connesse agli scopi istituzionali, al fine di reperire i fondi necessari al raggiungimento delle proprie finalità.

In via esemplificativa non esaustiva, si elencano talune attività:

- 1) svolgere manifestazioni aperte al pubblico, aventi per tema gli sport equestri;
- 2) istituire corsi di preparazione a tutti i livelli delle discipline sportive praticate dalla Associazione, compresi corsi di aggiornamento e di preparazione o stage per allenatori e tecnici;
- 3) gestire e/o organizzare centri di ritrovo per gli associati, anche di altre associazioni con finalità analoghe, con attività di somministrazione di alimenti e bevande;
- 4) gestire e/o organizzare centri benessere o fisioterapici;
- 5) effettuare vendita di articoli sportivi;
- 6) pubblicare riviste, audiocassette e altro materiale a fine divulgativo e conoscitivo.

L'individuazione di ulteriori attività sarà operata dal Consiglio Direttivo con apposita delibera.

L'Associazione si impegna ad operare garantendo l'attuazione ed il pieno rispetto dei provvedimenti del Coni e/o della Federazione Italiana Sport Equestri, e in generale di tutte le disposizioni emanate a presidio della lotta alla violenza di genere ai sensi dell'articolo 16, D.Lgs. 39/2021 e successive modificazioni ed integrazioni.

L'Associazione può collaborare o anche aderire ad altri enti, pubblici o privati, ivi compresi enti scolastici e universitari con finalità simili, affini o complementari con i quali siano condivisi gli scopi e gli intendimenti.

Può aderire a raggruppamenti, associazioni temporanee, e altre forme di iniziative congiunte con altri enti e/o società o soggetti giuridici ai fini della partecipazione a bandi pubblici e/o privati e acquisizione di risorse atte a partecipare ad iniziative coerenti con gli scopi associativi.

Oltre a tutto quanto sopra, IRHA ha altresì come obiettivo quello di gestire competizioni di equitazione. In particolare, raccoglierà da IRBHA i proventi dei programmi allevatoriali per stalloni e puledri denominati rispettivamente "Futurity" e "Derby", e impiegherà tali somme come montepremi per le rispettive competizioni, in modo proporzionale tra il programma allevatoriale e le competizioni di riferimento. In nessun caso i proventi potranno essere impiegati per la copertura delle spese sostenute per l'organizzazione delle competizioni organizzate da IRHA.

#### Affiliazione e aggregazione

Art. 4) - L'Associazione è impegnata a fare richiesta di affiliazione alla F.I.S.E. Federazione Italiana Sport Equestri. Con la affiliazione, la Associazione accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme e alle direttive del C.I.O. (Comitato Olimpico Internazionale), del C.O.N.I. (Comitato Olimpico Nazionale Italiano), dell' I.P.C. (International Paralympic Committee), del C.I.P. (Comitato Italiano Paralimpico) nonché a tutte le disposizioni statutarie della F.I.S.E. (Federazione Italiana Sport Equestri) e si impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari che gli organi competenti della Federazione stessa dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all'attività sportiva.

L'Associazione è impegnata ad applicare e attuare le norme dello Statuto e dei Regolamenti della Federazione Italiana Sport Equestri nella parte relativa all'organizzazione o alla gestione delle associazioni e società affiliate.

Si impegna altresì ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari che gli organi competenti della Federazione stessa dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all'attività sportiva.

Art. 5) - L'Associazione ha durata illimitata e potrà essere sciolta soltanto con delibera dell'assemblea straordinaria degli associati.

## Titolo II

### Della vita associativa

Gli associati e tesserati

Art. 6) - Gli Associati sono obbligati al versamento della quota di Iscrizione e della quota Associativa annuale. La quota non è restituibile in caso di recesso o di perdita di adesione. L'entità della quota di Iscrizione e della quota Associativa annuale è determinata dall'Assemblea degli Associati su proposta del Consiglio Direttivo. Termini e modalità del pagamento sono stabiliti dal Consiglio Direttivo.

2. L'Associazione può esercitare attività volte al perseguimento dei propri scopi istituzionali, anche a fronte del pagamento di corrispettivi specifici da parte degli Associati ai sensi dell'art. 148, c. 3 T.U.I.R. 917/86 e successive modificazioni ed integrazioni. Tali attività generano il pagamento da parte degli Associati di contributi associativi, relativi alle attività sportive equestri e necessari alla copertura dei costi di diretta imputazione.

3. Le attività di cui al precedente comma 2, sono determinate in modo analitico ed esaustivo dal Consiglio Direttivo.

4. Ai sensi dell'art. 148, c. 8 T.U.I.R. 917/86, la quota e/o i contributi associativi non sono trasmissibili, ad eccezione dei trasferimenti mortis causa e non sono rivalutabili.

5. Possono far parte dell'Associazione le persone fisiche senza distinzione di età, sesso, nazionalità, credo politico e religione, che intendano partecipare alle attività sociali e/o sportive e/o ricreative svolte dall'Associazione e che ne facciano richiesta, e che siano dotati di una irrepreensibile condotta morale, civile e sportiva.

6. Ai fini sportivi per irrepreensibile condotta deve intendersi a titolo esemplificativo e non limitativo una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva in ogni rapporto collegato all'attività sportiva, con l'obbligo di astenersi da ogni forma d'illecito sportivo e da qualsivoglia indebita esternazione pubblica lesiva della dignità, del decoro e del prestigio dell'Associazione, della Federazione Italiana Sport Equestri e dei relativi organi e tesserati.

7. Il soggetto che intenda far parte dell'Associazione presenta domanda scritta su apposito modulo al Consiglio Direttivo. Nella domanda sono indicati dati anagrafici, recapiti, indirizzo di posta elettronica in corso

di validità a cui saranno trasmesse tutte le comunicazioni formali, indirizzo di posta elettronica certificata se disponibile. In tale richiesta, l'aspirante Associato dichiara di condividere le finalità dell'Associazione e di conoscerne Statuto e Regolamenti, e si impegna espressamente a osservarli.

8. La qualità di Associato si acquisisce all'atto dell'accettazione della domanda di ammissione da parte del Consiglio Direttivo, o del Presidente o Consigliere a ciò delegato dal Consiglio stesso. Qualora la richiesta dell'aspirante Associato fosse respinta, tale decisione deve essere sempre motivata e comunicata al richiedente. Contro tale decisione è ammesso appello all'Assemblea degli Associati.

9. La deliberazione di ammissione del nuovo Associato è registrata tempestivamente nel libro degli Associati dell'Associazione, tenuto a cura del Consiglio Direttivo.

10. La qualifica di Associato è distinta e propedeutica alla acquisizione della qualifica di "tesserato" della Federazione Italiana Sport Equestri, a cui provvede l'Associazione curando di far tesserare il proprio Associato con la specifica qualifica cavaliere, dirigente, istruttore o tecnico, socio, ecc.), alla Federazione Italiana Sport Equestri. La qualifica di Associato dà diritto a partecipare alla vita dell'Associazione, è personale e non è trasmissibile per nessun motivo e titolo.

11. La domanda di ammissione ad Associato è presentata sottoscritta dall'Associato stesso se maggiorenne. La domanda del soggetto minorenni è sottoscritta da un esercente la potestà genitoriale. Se il minorenni ha compiuto i 14 anni di età, è necessario che la stessa richiesta sia anche sottoscritta dall'Associato minorenni che presta personalmente il proprio assenso ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs. 36/2021 e successive modificazioni ed integrazioni.

12. Con la sottoscrizione della domanda di ammissione l'Associato accetta che i propri dati personali siano comunicati agli organismi che procedono al riconoscimento ai fini sportivi e alla relativa certificazione della attività sportiva dilettantistica svolta.

13. Il rapporto di Associato ha durata dell'anno sociale, e si intende tacitamente rinnovato per il successivo anno sociale, se l'Associato non manifesta espressa volontà di cessazione del rapporto associativo, o non siano intervenuti provvedimenti disciplinari di radiazione.

14. Il domicilio degli Associati, per tutti i rapporti con l'Associazione, si intende a tutti gli effetti quello risultante dal "Libro degli Associati" dov'è registrato l'indirizzo indicato nella domanda di iscrizione o successivamente notificato all'Associazione stessa; è onere dell'Associato comunicare il cambiamento del proprio domicilio.

15. Tutti gli Associati sono effettivi e hanno i medesimi diritti, che esercitano nel rispetto delle norme statutarie e regolamentari.

In particolare, gli Associati hanno:

- il diritto a partecipare alle attività sociali e ad ogni attività promossa dalla Associazione;
- il diritto di usufruire di tutti i servizi della Associazione posti a disposizione degli Associati stessi e di frequentare i locali e gli spazi messi a disposizione degli Associati;
- gli Associati maggiorenni hanno diritto di voto in Assemblea;
- gli Associati maggiorenni hanno il diritto di candidarsi, alle cariche Sociali;
- il diritto di esaminare i Libri Sociali facendone richiesta motivata al Consiglio Direttivo, che stabilisce i tempi e le modalità di esercizio di tale diritto in maniera comunque tale da non rendere eccessivamente oneroso per i Soci il suo concreto esercizio.

Il diritto all'elettorato attivo e passivo è acquisito dall'Associato alla prima Assemblea utile che si svolga dopo il raggiungimento della maggiore età.

16. Gli Associati sono tenuti al puntuale pagamento delle quote sociali e dei contributi deliberati dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea, nonché al rispetto delle norme statutarie e regolamentari dell'Associazione e delle disposizioni emanate dal Consiglio Direttivo.

17. Gli Associati non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione. Pertanto, non hanno diritto a riparto o suddivisione di patrimonio, né in caso di scioglimento dell'Associazione né in caso di cessazione del rapporto associativo.

18. Gli Associati, con l'adesione all'Associazione, si impegnano a:



- conoscere, accettare e rispettare il presente Statuto nonché i regolamenti attuativi dell'Associazione, e rispettare le deliberazioni degli organi sociali;

- contribuire, secondo le proprie possibilità, al raggiungimento delle finalità sociali;
- svolgere, qualora eletti a cariche direttive, gli incarichi loro affidati, con spirito di servizio;
- rispettare le norme e direttive del C.I.O. (Comitato Olimpico Internazionale), del C.O.N.I. (Comitato Olimpico Nazionale Italiano), dell' I.P.C. (International Paralympic Committee), del C.I.P. (Comitato Italiano Paralimpico) nonché lo Statuto, i Regolamenti e le disposizioni impartite da F.I.S.E. (Federazione Italiana Sport Equestri);

- svolgere le attività preventivamente concordate;
- mantenere comportamenti conformi allo spirito al decoro e alle finalità della Associazione;
- utilizzare correttamente gli impianti e le attrezzature sportive, impegnandosi alla conservazione e al buon uso delle stesse.

19. L'Associato di qualsiasi categoria che non osservi lo Statuto, che non si adegui alle disposizioni emanate dal Consiglio Direttivo, che si renda in ogni caso indesiderabile per il suo comportamento, potrà essere deferito al Consiglio Direttivo per l'adozione di eventuali sanzioni.

20. La qualifica di Associato si perde per dimissioni scritte, per morosità e per radiazione. Ogni Associato può recedere con semplice comunicazione non motivata, con efficacia immediata, dall'Associazione, dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso dell'Associato comporta decadenza dello stesso da qualsiasi carica Associativa ricoperta fin dal momento in cui il recesso diviene efficace. Gli Associati che abbiano comunicato il recesso non hanno diritto ad alcuna restituzione dei contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione. La radiazione viene deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo, pronunciata contro l'Associato che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell'Associazione, o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio. Il provvedimento di radiazione, assunto dal Consiglio Direttivo, deve essere ratificato dall'Assemblea ordinaria. Nel corso di tale Assemblea, alla quale deve essere convocato l'Associato interessato, si procede in

contraddittorio con l'interessato ad una disamina degli addebiti. Il provvedimento di radiazione rimane sospeso fino alla data di svolgimento dell'Assemblea. L'Associato radiato non può essere più ammesso. La radiazione opera automaticamente e contestualmente se l'Associato subisse provvedimento di radiazione alla Federazione Italiana Sport Equestri o da altro organismo sportivo riconosciuto dal CONI o dal CIP.

21. Ciascun Associato è tenuto al pagamento della quota sociale annuale deliberata dall'Assemblea Ordinaria, con il rispetto delle modalità e dei termini fissati dal Consiglio Direttivo. Il rapporto sociale è automaticamente sospeso se l'Associato non provveda al pagamento della quota sociale stabilita entro i 60 giorni successivi alla scadenza del termine fissato dal Consiglio Direttivo. Gli Associati morosi perdono la qualifica di Associato al protrarsi della morosità per oltre sei mesi dalla scadenza del versamento richiesto della quota. In caso di protrarsi del ritardo nel pagamento, l'Associazione provvede a metter in mora l'Associato debitore e concedergli un termine di 30 giorni per regolarizzare il proprio pagamento. Trascorso il termine della formale messa in mora, si procede alla cancellazione dell'Associato moroso dal libro degli Associati.

Art. 7) I tesserati sono i soggetti che esercitano l'attività sportiva secondo le modalità ed i regolamenti adottati dalla F.I.S.E. Federazione Italiana Sport Equestri. Al tesseramento provvede l'Associazione inquadrando l'Associato nella/e categorie secondo le competenze e abilitazioni dello stesso, in coerenza alle previsioni regolamentari della Federazione Italiana Sport Equestri.

L'Associazione è obbligata a tesserare alla F.I.S.E. tutti gli Associati che praticano presso i propri impianti sport equestri, se non già tesserati direttamente a F.I.S.E. o per il tramite di altra Associazione o Società Sportiva Dilettantistica affiliata o aggregata a F.I.S.E..

Per provvedere al tesseramento presso F.I.S.E. l'Associato deve presentare formale richiesta sulla modulistica predisposta da F.I.S.E.. Detta richiesta è firmata dall'Associato stesso se maggiorenne. Il tesseramento del minorenni avviene previa presentazione di espressa richiesta sulla modulistica predisposta da F.I.S.E. e sottoscritta da un esercente la potestà genitoriale. Se il minorenni ha compiuto i 14 anni di età, è necessario che la stessa richiesta sia anche sottoscritta dall'Associato minorenni che presta personalmente il proprio assenso ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs. 36/2021 e successive modificazioni ed integrazioni.

Gli Associati perché si provveda al tesseramento presso F.I.S.E. pagano anticipatamente, e per il tramite dell'Associazione, la Quota F.I.S.E. prevista per il tesseramento, in funzione della categoria o delle categorie di tesseramento richiesto.

Per quanto non espressamente contemplato nel presente articolo, si rinvia a quanto disposto dal Titolo III – Capo I – artt. 15 e 16 D.Lgs. 36/2021 e successive modificazioni ed integrazioni.

Diritti e doveri dei soci e dei volontari

Art. 8) Tutti i soci sono effettivi e hanno i medesimi diritti, senza discriminazione alcuna, che esercitano nel rispetto delle norme statutarie e regolamentari.

In particolare, i soci hanno:

- a) il diritto a partecipare alle attività associative;
- b) il diritto di voto per l'approvazione delle modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi sociali dell'Associazione;
- c) il diritto di voto per l'approvazione del bilancio consuntivo di esercizio annuale;
- d) il diritto di candidarsi, se maggiorenni, alle cariche sociali;
- e) il diritto di esaminare i libri sociali facendone richiesta motivata al consiglio direttivo, che stabilisce i tempi e le modalità di esercizio di tale diritto in maniera comunque tale da non renderne impossibile o eccessivamente oneroso per i soci il suo concreto esercizio.

Il minore esercita il diritto di partecipazione nell'Assemblea mediante il genitore, anche disgiuntamente, o il titolare della responsabilità genitoriale, ai sensi del precedente articolo 5.10.

Il diritto all'elettorato passivo verrà automaticamente acquisito dal socio minorenni alla prima assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età.

I soci sono tenuti al puntuale pagamento delle quote associative e dei contributi deliberati dal consiglio direttivo e dall'assemblea, nonché al rispetto delle norme statutarie e regolamentari dell'Associazione e delle disposizioni emanate dal consiglio direttivo.

#### Apporto dei volontari:

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. La loro qualifica è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione. La loro attività non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo dell'Associazione, anche con i criteri di cui all'articolo 17 comma 4 del decreto legislativo 117/2017. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario eccezion fatta per i volontari in ambito sportivo per cui è prevista una franchigia mensile fino ad un massimo di 150 euro con obbligo di iscrizione al registro volontari e con obbligo copertura assicurativa per responsabilità civile.

Secondo quanto previsto dagli articoli 17 e 18 del d.lgs. 117/2017, con le modalità di cui al decreto Ministero dello Sviluppo economico 6 ottobre 2021 e successive modificazioni e integrazioni, tutti i volontari devono essere assicurati contro le malattie e gli infortuni connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi, e coloro che svolgono la loro attività in modo non occasionale devono essere inoltre iscritti in un apposito registro

#### Decadenza dei soci

Art. 9) – La qualifica di socio si perde per recesso o per esclusione.

L'associato può in qualsiasi momento notificare al consiglio direttivo la sua volontà di recedere dall'Associazione. Il recesso ha efficacia dal trentesimo giorno successivo a quello nel quale la relativa

comunicazione è ricevuta dal consiglio direttivo.

Gli associati decadono automaticamente dalla qualifica di associato qualora non provvedano al versamento delle quote associative annuali entro il termine stabilito annualmente dal consiglio direttivo.

1. Nel caso di gravi violazioni delle regole associative e dei principi e valori fondativi dell'Associazione l'associato può essere escluso con deliberazione motivata del consiglio direttivo, comunicata allo interessato, il quale può presentare, entro 30 giorni dalla data di comunicazione della delibera di esclusione, ricorso all'Assemblea, che delibera, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva seduta.
2. Il provvedimento di esclusione rimane sospeso fino alla decisione dell'assemblea che esaminerà l'eventuale impugnazione in contraddittorio con l'interessato.

La perdita per qualsiasi causa della qualifica di associato non attribuisce a quest'ultimo alcun diritto alla restituzione delle quote e dei contributi versati all'Associazione.

#### ART. 10) Associazioni Affiliate Riconosciute

- a) Associazioni Regionali Affiliate: Sono riconosciute le associazioni affiliate regionali, le Associazioni sportive Italiane di Reining che ne abbiano fatta richiesta all'I.R.H.A., accettate dalla Stessa. Le stesse associazioni regionali accetteranno incondizionatamente tutte le disposizioni statutarie dell'IRHA ed eventuali provvedimenti disciplinari che gli organi competenti della stessa dovessero adottare a suo carico
- b) IRHA riconosce una sola associazione per ogni regione che abbia al suo interno un minimo di 20 soci iscritti e praticanti la disciplina del Reining. Al fine di promuovere l'attività è possibile riconoscere un'associazione alla quale appartengono più regioni confinanti che non hanno la possibilità di promuoverla in modo indipendente e autonomo.
- c) Le Associazioni Regionali Affiliate potranno e dovranno organizzare gare I.R.H.A. e l'attività sportiva richiesta per la diffusione della disciplina del Reining, come ad esempio tappe valide per il Campionato Italiano, attività ludica promozionale, rappresentanze sportive regionali etc.

d) Potranno inoltre eseguire tesseramenti a I.R.H.A. e quant'altro richiesto da I.R.H.A. stessa. A fronte di quanto sopra, I.R.H.A. verserà alle Associazioni Affiliate un contributo annuale commisurato al n. dei Soci I.R.H.A. di ciascuna Affiliata.

e) Sia il riconoscimento come associazione Regionale, sia il contributo economico, potranno essere revocati dal Consiglio Direttivo IRHA, qualora l'associazione regionale affiliata non si impegni nello sviluppo della disciplina all'interno della propria regione e delle attività che la stessa IRHA propone e programma.

f) Ulteriori specifiche dettagli e linee guida per le Associazioni Regionali Affiliate a IRHA, dovranno essere concordate annualmente con i Presidenti delle Associazioni Regionali affiliate ad IRHA e verranno redatte e faranno fede al presente Statuto nell'apposito capitolo del Rule Book IRHA dell'anno in corso, esso determina i Regolamenti della Disciplina del Reining.

### Titolo III

#### Degli organi dell'associazione

Art. 11) – Gli organi dell'Associazione sono:

L'ordinamento interno dell'Associazione si basa sui principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati. Le cariche sociali sono elettive.

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'assemblea generale degli associati;
- b) il presidente;
- c) il consiglio direttivo;
- d) il collegio dei revisori dei conti o il revisore dei conti, qualora istituito.

Art. 12) – L'Assemblea degli Associati può essere Ordinaria e Straordinaria.

Sono attribuzioni dell'Assemblea Ordinaria:

- a) nomina e revoca il presidente e i componenti del consiglio direttivo previa definizione del loro numero;
- b) approvazione del bilancio preventivo e consuntivo di esercizio;
- c) determinazione degli indirizzi secondo i quali deve svolgersi l'attività dell'Associazione e delibera sulle proposte di adozione e modifica di eventuali regolamenti;
- d) nomina e revoca, qualora previsto, i componenti dell'organo di controllo;
- e) deliberazioni sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- f) deliberazioni sul diniego di ammissione del socio o sulle determine di esclusione eventualmente impugnate;
- g) individuazione delle attività diverse da quelle di interesse generale che, nei limiti consentiti dalla legge, possono essere svolte dall'Associazione;
- h) deliberazione in merito l'approvazione dei regolamenti sociali ivi compresi i modelli organizzativi di cui al comma 2, articolo 16, D.Lgs. 36/2021;
- i) deliberazione sull'ordine del giorno, mozioni e ogni altra materia a essa riservata dalla legge o dal presente statuto.

Sono attribuzioni dell'Assemblea Straordinaria:

- a) approvazione e sulle proposte di modifica dello statuto;
- b) deliberazione circa la trasformazione, la fusione e lo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del suo patrimonio;
- c) deliberazione sui diritti reali immobiliari;
- d) deliberazione sulla elezione del consiglio direttivo decaduto;
- e) determinazione sugli altri argomenti posti all'ordine del giorno attinenti atti di straordinaria amministrazione.

L'Assemblea Ordinaria è convocata almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del rendiconto e ogniqualvolta il Presidente del Consiglio Direttivo, o chi ne fa le veci, lo reputi opportuno presso la sede dell'Associazione o altrove, purché in Italia.

E' convocata anche quando ne facciano domanda scritta un decimo degli Associati effettivi a norma dell'art. 20 del Codice Civile. Essa è inoltre convocata, su iniziativa di ogni singolo membro del Consiglio Direttivo, qualora si riscontrino gravi irregolarità di gestione o gravi infrazioni nell'ordinamento sportivo. In tale caso l'Assemblea, col le maggioranze previste nel presente statuto, delibera sull'esclusione del o degli associati, o dei membri del Consiglio Direttivo, cui tali comportamenti sono attribuiti, sull'eventualità di richiedere eventuali risarcimenti dei danni subiti dall'Associazione e, nei casi più gravi, sullo scioglimento dell'Associazione.

L'Assemblea Straordinaria è convocata quando il Presidente del Consiglio Direttivo, o chi ne fa le veci, lo reputi opportuno o su richiesta scritta della maggioranza del Consiglio Direttivo presso la sede dell'Associazione o altrove, purché in Italia.


La convocazione dell'Assemblea viene fatta mediante lettera raccomandata, posta elettronica, telefax o altra comunicazione scritta da spedire almeno dieci giorni prima della data fissata e/o con pubblicazione sul sito internet dell'Associazione. Trascorsa almeno 1 ora dalla prima convocazione sia l'assemblea ordinaria che l'assemblea straordinaria sono validamente costituite qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Nell'avviso di convocazione devono essere indicati gli argomenti all'ordine del giorno, il luogo e l'ora della riunione. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di impedimento, dal Vicepresidente, se nominato, o da un membro dello stesso Consiglio.

L'Assemblea Ordinaria è validamente costituita ed atta a deliberare quando sia stata regolarmente convocata e, in prima convocazione, siano presenti o rappresentati almeno la metà del totale degli Associati con diritto di voto. In seconda convocazione l'Assemblea Ordinaria si intende validamente costituita ed idonea a deliberare qualunque sia il numero degli Associati presenti o rappresentati. Essa delibera sempre con il voto favorevole



della maggioranza semplice del totale degli Associati con diritto di voto presenti o rappresentati. L'Assemblea Straordinaria, in prima convocazione, è valida soltanto se risultano presenti o rappresentati almeno la metà degli Associati con diritto di voto. In seconda convocazione l'Assemblea Straordinaria si intende validamente costituita ed idonea a deliberare qualunque sia il numero degli Associati. L'Assemblea Straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, delibera con il voto favorevole della maggioranza degli Associati presenti o rappresentati, abilitati al voto. L'Assemblea Straordinaria che delibera sullo scioglimento o sulla messa in liquidazione dell'Associazione è validamente costituita ed atta a deliberare se, in seconda convocazione, sono presenti o rappresentati almeno un terzo degli Associati con diritto di voto. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i 3/4 degli associati ai sensi dell'articolo 21, cod. civ.

Detta assemblea deve essere convocata entro i trenta giorni successivi al Consiglio Direttivo che verifica una causa di scioglimento dell'associazione.

È possibile tenere le riunioni dell'Assemblea, con interventi dislocati in più luoghi, audio/video collegati, e ciò alle condizioni previste dalla legge, cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali. 

In tutti i luoghi audio/video collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze.

È in ogni caso necessario che:

- comunque debbono essere presenti nel medesimo luogo il presidente e il segretario della riunione;
- vi sia la possibilità, per il presidente, di identificare i partecipanti, di regolare lo svolgimento assembleare e di constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
- venga garantita la possibilità di tenere il verbale completo della riunione;
- venga garantita la discussione in tempo reale delle questioni, lo scambio di opinioni, la possibilità di intervento e la possibilità di visionare i documenti, da depositarsi presso la sede nei giorni precedenti l'adunanza;
- sia garantita la possibilità di partecipare alle votazioni;

-sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e in maniera simultanea alla votazione sugli argomenti posti all'ordine del giorno nonché di trasmettere, ricevere e visionare documenti;

-vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio collegati o audio-video collegati – a cura della società – nei quali gli intervenienti possono affluire.

In presenza dei suddetti presupposti, l'assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il presidente e dove deve pure trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

In caso di assemblea con intervenuti dislocati in più luoghi audio collegati o audio-video collegati, per lo svolgimento delle proprie funzioni, il presidente dell'assemblea può farsi coadiuvare da uno o più assistenti presenti in ciascuno dei luoghi audio collegati o audio-video collegati. Analoga facoltà è in capo al soggetto verbalizzante per lo svolgimento delle proprie funzioni.

Art. 13) - Hanno diritto ad intervenire in Assemblea gli Associati iscritti nel libro dei soci ed in regola col pagamento della quota associativa. Ciascun Associato potrà rappresentare uno o più altri Associati purché munito di regolare delega scritta. Non può essere rilasciata delega ai componenti del Consiglio Direttivo. Ogni Associato può rappresentare con delega scritta non più di un solo Associato.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare il diritto di intervenire alla medesima anche per delega.

L'Assemblea vota, a scelta del Presidente, per alzata di mano o per appello nominale o per scrutinio segreto, a meno che almeno la metà dei voti presenti o rappresentati richiedano la votazione per scrutinio segreto. Di ogni Assemblea viene redatto un verbale a cura del Segretario o di chi ne fa le veci. Il Verbale, firmato dal Presidente dell'Assemblea e da chi lo ha redatto, viene conservato agli atti dell'Associazione e ogni Associato può prenderne visione.

Art. 14) – Il Consiglio Direttivo è nominato dall'Assemblea ed è composto da un numero minimo di 5 (cinque) associati ad un numero massimo di 9 (nove).

Il consiglio direttivo è l'organo responsabile della gestione dell'Associazione e cura collegialmente l'esercizio dell'attività associativa.

Il consiglio direttivo, nel proprio ambito elegge il vicepresidente, il segretario e il tesoriere; queste 2 ultime cariche possono essere ricoperte anche dalla stessa persona.

I consiglieri eletti devono riunirsi entro 15 giorni dalla avvenuta Assemblea elettiva su convocazione del presidente uscente o, in caso di mancata convocazione da parte dello stesso, su richiesta scritta della maggioranza del consiglio direttivo uscente.

La presenza alla prima riunione dell'associato eletto costituisce formale accettazione della nomina. Gli assenti ingiustificati sono da ritenersi dimissionari.

Possono ricoprire le cariche sociali i soli Associati in regola con il pagamento delle quote Associative, che siano maggiorenni; non ricoprano cariche sociali amministrative in altre società e/o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima federazione sportiva nazionale disciplina sportiva associata o ente di promozione sportiva riconosciuti dal Coni; non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi; e non siano stati assoggettati da parte del C.O.N.I., del C.I.P. o di una qualsiasi delle Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate o Enti di Promozione Sportiva, ad esso aderenti, a squalifiche o sospensioni determinate da provvedimenti passati in giudicato, per periodi complessivamente intesi non superiori ad un anno.

Il consiglio direttivo dura in carica 4 anni e i suoi componenti sono rieleggibili per non più di 3 mandati anche se non consecutivi nella medesima carica.

La rappresentanza legale dell'Associazione spetta istituzionalmente al presidente del consiglio direttivo, che cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del consiglio direttivo, e, per compiti specifici, agli altri consiglieri designati dal consiglio direttivo sulla base di apposita deliberazione.

Il presidente può, in caso di urgenza, esercitare i poteri del consiglio direttivo salvo ratifica da parte di quest'ultimo alla prima riunione utile. Il consiglio direttivo si riunisce ordinariamente senza formalità almeno 1 volta l'anno su iniziativa del Presidente e straordinariamente o la maggioranza dei consiglieri ne chiedono la convocazione.

Il consiglio direttivo potrà avere luogo altresì "da remoto" ai sensi del precedente articolo 12) dello statuto.

Le riunioni sono valide se è presente la maggioranza assoluta dei componenti, e le deliberazioni sono approvate a maggioranza dei presenti.

In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Tutte le cariche sociali possono essere remunerate nei limiti di cui all'articolo 8.2, D.Lgs. 36/2021 e fermo restando le presunzioni di cui all'articolo 3.2, ultimo periodo, D.Lgs. 112/2017.

Il consiglio direttivo tiene, a sua cura, un libro delle proprie adunanze e deliberazioni.

Le deliberazioni del consiglio direttivo devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario.

Il verbale deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal consiglio direttivo atte a garantirne la massima diffusione.

Il consiglio direttivo decade:

- a) per dimissioni contemporanee della metà più 1 dei suoi componenti;
- b) per dimissioni o impedimento definitivo del presidente;
- c) per contemporanea vacanza, per qualsivoglia causa, della metà più 1 dei suoi componenti;

In queste ipotesi il presidente del consiglio direttivo o, in caso di suo impedimento o vacanza, il vicepresidente oppure, in subordine, il consigliere più anziano, dovrà provvedere entro 60 giorni alla convocazione dell'Assemblea, da celebrarsi nei successivi 30 giorni, curando nel frattempo l'ordinaria amministrazione.

Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla ordinaria amministrazione, le funzioni saranno svolte dal presidente in regime di prorogatio.

Oltre che nei casi di decadenza del consiglio direttivo, il presidente decade:

- a) per dimissioni;

In queste ultime ipotesi, il vicepresidente o, in subordine, il consigliere più anziano, dovrà entro 60 giorni provvedere alla convocazione dell'Assemblea, da celebrarsi nei successivi 30 giorni, curando nel frattempo l'ordinaria amministrazione.

Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla ordinaria amministrazione, le funzioni saranno svolte dal vicepresidente o dal consigliere più anziano, in regime di prorogatio.

Art. 15) – Sono particolari attribuzioni del Consiglio Direttivo:

- a) la redazione annuale e la presentazione in Assemblea, del bilancio consuntivo dell'attività svolta nel corso dell'anno solare precedente e di quello preventivo;
- b) indire le assemblee ordinarie dei soci da convocarsi almeno 1 volta all'anno, nonché le assemblee straordinaria anche nel rispetto del presente statuto;
- c) determinare l'importo delle quote associative;
- d) assumere le decisioni inerenti spese ordinarie di esercizio e in c/capitale, per la gestione dell'Associazione;
- e) assumere le decisioni relative alle attività e ai servizi istituzionali, complementari e commerciali da intraprendere per il migliore conseguimento delle finalità istituzionali dell'Associazione;
- f) assumere le decisioni inerenti la direzione del personale dipendente e coordinamento dei collaboratori e dei professionisti di cui si avvale l'Associazione nonché di eventuali volontari e curare l'esecuzione degli adempimenti di cui al D.Lgs. 36/2021 in materia di lavoro sportivo;
- g) la presentazione di un piano programmatico relativo alle attività da svolgere nel nuovo anno sociale;
- h) l'elaborazione di proposte di modifica dello statuto, o di emanazione e modifica dei regolamenti sociali;
- i) l'istituzione di commissioni e la nomina di rappresentanti in organismi pubblici e privati, federazioni e altri enti;
- j) la facoltà di nominare tra gli associati, soggetti esterni all'ambito consigliare, delegati a svolgere particolari funzioni stabilite di volta in volta dal consiglio direttivo stesso;
- k) redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sociale da sottoporre all'approvazione dell'assemblea degli associati;
- l) adottare provvedimenti disciplinari nei confronti dei soci, i quali potranno impugnarli dinanzi all'assemblea;
- m) delibera sulle domande di ammissione degli associati o su eventuali cause di esclusione;

- n) nomina il responsabile della protezione dei minori di cui all'articolo 33, comma 6, D.Lgs. 36/2021;
- o) stabilisce le tipologie di spese ammissibili e i limiti di rimborso per le attività di volontariato;
- p) qualsiasi altra funzione espressamente prevista nel presente statuto o che non sia espressamente attribuita agli altri organi.

Art. 16) - Al Presidente del Consiglio Direttivo spetta la rappresentanza dell'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio. In caso di sua assenza o impedimento lo sostituisce in tutte le sue funzioni uno dei Vicepresidenti, se nominati, o uno dei componenti il Consiglio Direttivo espressamente delegato. Egli convoca il Consiglio Direttivo, ne presiede le adunanze e ne firma le deliberazioni, firma il Conto Consuntivo da presentare agli Associati e, se redatto, il Conto Preventivo, e dichiara aperte le Assemblee.

Art. 17) - Il vicepresidente viene eletto nel proprio ambito dal consiglio direttivo a maggioranza dei presenti/rappresentati e sostituisce il presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo e in quelle mansioni per le quali venga espressamente delegato.

Art. 18) Il segretario e il tesoriere

Le funzioni di segretario e tesoriere possono essere conferite anche alla stessa persona.

Qualora esse siano attribuite a persone diverse, in caso di impedimento del tesoriere a svolgere le proprie funzioni, ovvero nell'ipotesi di dimissioni o di revoca del medesimo, le funzioni di questo sono assunte, per il tempo necessario a rimuovere le cause di impedimento, ovvero a procedere a nuova nomina, dal segretario o dal vicepresidente.

Il segretario, temporaneamente impedito, ovvero dimissionario o revocato, è sostituito con le stesse modalità dal tesoriere o dal vicepresidente.

Il segretario redige i verbali delle riunioni degli organi sociali e ne cura la trascrizione nei relativi libri e registri; dà esecuzioni alle deliberazioni del presidente e del consiglio direttivo, segue le procedure di tesseramento dei soci e attende alla corrispondenza.

Al tesoriere spetta provvedere alle trattative necessarie per l'acquisto dei mezzi e dei servizi deliberati dal consiglio direttivo e predisporre e conservare i relativi contratti e ordinativi. Provvede, inoltre, a incassare e liquidare le spese verificandone la regolarità e autorizzandone il pagamento.

Il tesoriere presiede alla gestione amministrativa e contabile dell'Associazione redigendone le scritture contabili, provvedendo al corretto svolgimento degli adempimenti fiscali e contributivi e predisponendone, in concerto con gli altri membri del consiglio direttivo, il rendiconto annuale in termini economici e finanziari.

Al tesoriere spetta anche la funzione del periodico controllo delle risultanze dei conti finanziari di cassa, banca, crediti e debiti e l'esercizio delle operazioni di recupero dei crediti esigibili.

Art. 19) – L'organo di revisione può essere eletto dall'Assemblea. Può essere sia monocratico che collegiale e resta in carica 3 anni.

Controlla l'amministrazione dell'Associazione, la corrispondenza, il bilancio, le scritture contabili e vigila sul rispetto dello statuto.

Partecipa alle riunioni del consiglio direttivo e alle Assemblee, senza diritto di voto, ove presenta la propria relazione annuale in tema di bilancio consuntivo.

Tale organo si riunisce ogni 90 giorni per le dovute verifiche contabili e amministrative, nonché qualora opportuno, previa convocazione del presidente.

Le adunanze e le decisioni devono essere riportate in un apposito verbale sottoscritto da tutti i componenti presenti.

Per quanto compatibile con il presente statuto si applicano le norme di cui agli articoli 2397 e ss., cod. civ..

#### Titolo IV

##### Del patrimonio

Art. 20) – Il patrimonio sociale è costituito:

- a) dai residui di bilancio accantonati a fondo di riserva;
- b) da eventuali lasciti o donazioni;
- c) dai beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione.

L'Associazione deve tenere l'inventario dei beni costituenti il suo patrimonio.

Le entrate sociali sono costituite:

- a) dalle quote associative;
- b) da contributi straordinari;
- c) da corrispettivi relativi a prestazioni di servizi nei confronti degli associati o di terzi e dall'attività derivante dall'organizzazione di manifestazioni sportive;
- d) da sponsorizzazioni in occasioni di manifestazioni o gare;
- e) da eventuali interessi od altri redditi patrimoniali;
- f) da eventuali contributi autorizzati o concessi da Enti Pubblici e Privati;
- g) da tutte le altre entrate che possono concorrere a vantaggio dell'Associazione.
- h) La redazione e la regolare tenuta del rendiconto economico-finanziario è obbligatoria.

Il consiglio direttivo redige il bilancio dell'Associazione, sia preventivo che consuntivo, da sottoporre all'approvazione assembleare.

Il bilancio consuntivo deve informare circa la complessiva situazione economico-finanziaria dell'associazione.

Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati. In occasione della convocazione dell'assemblea ordinaria, che riporta all'ordine del giorno l'approvazione del bilancio, deve essere messa a disposizione di tutti gli associati copia del bilancio stesso.

L'intero consiglio direttivo, compreso il presidente, decade in caso di mancata approvazione del bilancio da parte dell'Assemblea. In questo caso troverà applicazione quanto disposto dal presente statuto.

Art. 21) - IRHA, dietro la votazione del Consiglio Direttivo assunta a maggioranza, può richiedere a IRBHA delle sovvenzioni. In caso di richiesta di sovvenzione a IRBHA, IRHA dovrà dettagliatamente proporre a IRBHA il progetto per il quale la sovvenzione viene richiesta. Sulla corretta spesa dei fondi dati in sovvenzione, vigila il Comitato di Controllo sulle Sovvenzioni formato da tre membri, di cui due di diritto: il presidente di



IRBHA e il presidente di IRHA. Il terzo membro è nominato per tre anni di comune accordo dal Consiglio Direttivo di IRBHA e dal Consiglio Direttivo di IRHA. Ti

Art. 22) - L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno. L'associazione destina eventuali utili e avanzi di gestione allo svolgimento dell'attività statutaria o all'incremento del proprio patrimonio.

È sempre vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, ad associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto.

Si applicano le disposizioni in tema di non distribuzione utili contemplate nell'articolo 148 tuir e in materia di terzo settore divieto distribuzione utili a norma D.lgs 117/2017

## Titolo V

Dei lavoratori e volontari

Art. 23) – I lavoratori sportivi dell'Associazione hanno diritto a un trattamento economico e normativo ai sensi dell'articolo 25, D.Lgs. 36/2021, secondo il principio di pari dignità e opportunità, in quanto compatibili, le norme di legge sui rapporti di lavoro nell'impresa.

Ai lavoratori sportivi subordinati, in particolare, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 26, 34 e 35, D.Lgs. 36/2021.

Ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale si applica l'articolo 37, D.Lgs. 36/2021.

L'Associazione può altresì stipulare contratti di apprendistato per garantire la formazione dei giovani atleti ai sensi dell'articolo 30, D.Lgs. 36/2021.

Ricorrendone i presupposti, l'attività di lavoro sportivo può costituire oggetto di un rapporto di lavoro nella forma di collaborazioni coordinate e continuative ai sensi dell'articolo 409, comma 1, n. 3, cod. civ.. Per

quest'ultima si applica l'eccezione prevista alla presunzione di rapporto subordinato di cui all'articolo 2, comma 1, D.Lgs. 81/2015.

Sono ammesse altresì le prestazioni sportive dei volontari, ivi compresi i dipendenti pubblici, purché non siano retribuite in alcun modo nemmeno dal beneficiario.

Per tali prestazioni sportive possono essere rimborsate esclusivamente le spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale di residenza del percipiente. Tali rimborsi non concorrono a formare il reddito del percipiente. È prevista la possibilità di erogare rimborsi forfettari nei limiti stabiliti dalle normative vigenti in materia.

Le prestazioni sportive di volontariato sono incompatibili con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o tramite il quale svolge la propria attività sportiva.

È previsto in ogni caso l'obbligo di assicurare per la responsabilità civile verso i terzi i volontari, in capo all'ente che si avvalga del loro operato, anche mediante polizze collettive, secondo le linee guida di cui al D.M. 6 ottobre 2021, del Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

## Titolo V

### Disposizioni finali

#### I Tesserati

Art. 24) – I tesserati sono le persone fisiche che fanno parte delle Federazioni o Enti Sportivi a cui l'Associazione è affiliata e sono rappresentati da:

- a) atleti;
- b) dirigenti sociali e soci di società affiliate;
- c) giudici /arbitri / dirigenti
- d) tecnici, istruttori;
- e) altri tesserati alle Federazioni ed Enti a cui l'Associazione è Affiliata;

L'Associazione, con l'affiliazione alle Federazioni ed Enti Sportivi, deve garantire ai tesserati quanto loro necessario per l'esercizio dello sport praticati, con le stesse modalità previste per i propri Soci.

I tesserati alle Federazioni ed Enti Sportivi a cui l'Associazione è affiliata, in analogia con i Soci della Associazione, dovranno contribuire alla copertura dei costi relativi all'utilizzo delle strutture sociali e per lo svolgimento dell'attività sportiva, formativa, didattica e promozionale.

Il minore che abbia compiuto i 14 anni di età non può essere tesserato se non presta personalmente il proprio assenso.



Per quanto non espressamente contemplato nel presente articolo, si rinvia a quanto disposto dal Titolo III – Capo I – artt. 15 e 16 D.Lgs. 36/2021.

Le sezioni – trasformazione – Terzo settore

Art. 25) – L'assemblea, nella sessione ordinaria, potrà costituire delle sezioni nei luoghi che riterrà più opportuni al fine di meglio raggiungere gli scopi sociali.

L'assemblea, a maggioranza assoluta dei presenti, potrà deliberare la trasformazione dell'Associazione in Società sportiva di capitali o cooperativa sportiva.

Scioglimento

Art. 26) – Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'assemblea ai sensi dell'articolo 13.4 del presente statuto, con esclusione delle deleghe.

Così pure la richiesta dell'assemblea straordinaria da parte dei soci aventi per oggetto lo scioglimento dell'Associazione deve essere presentata da almeno 3/4 dei soci con diritto di voto, con l'esclusione delle deleghe.

Il patrimonio residuo in caso di scioglimento è devoluto a fini sportivi o sociali ai sensi dell'articolo 7.1, lettera h), D.Lgs. 36/2021 e del D.lgs 117/2017 in tema di aps

Clausola compromissoria

Art. 27) – Tutte le controversie insorgenti tra l'Associazione e gli associati e tra gli associati medesimi saranno devolute all'esclusiva competenza di un Collegio arbitrale costituito secondo le regole previste dalla Federazione Italiana Sport Equestri.

In tutti i casi in cui, per qualsivoglia motivo, non fosse possibile comporre il Collegio arbitrale secondo le indicazioni della F.I.S.E., questo sarà composto da n. 3 (tre) arbitri, due dei quali nominati dalle parti, ed il terzo, con funzioni di Presidente, dagli arbitri così designati, o, in difetto, dal Presidente del Tribunale della provincia in cui ha sede l'Associazione all'atto della comunicazione di cui al successivo punto 3.

La parte che vorrà sottoporre la questione al Collegio arbitrale dovrà comunicarlo all'altra con lettera raccomandata a.r. o posta elettronica certificata da inviarsi entro il termine perentorio di 20 giorni dalla data dell'evento originante la controversia, ovvero dalla data in cui la parte che ritiene di aver subito il pregiudizio ne sia venuta a conoscenza, indicando pure il nominativo del proprio arbitro.

L'arbitrato avrà sede in luogo indicato dal Presidente del Collegio Arbitrale nella provincia in cui ha sede l'Associazione all'atto della comunicazione di cui al precedente punto 3, e il Collegio giudicherà ed adotterà il lodo con la massima libertà di forma dovendosi considerare ad ogni effetto come irrituale.

Per tutto quanto non previsto, o non applicabile, si adotta la procedura arbitrale prevista dalla Federazione Italiana Sport Equestri.

Norma di rinvio

Art. 28) – Per tutto quanto non contemplato nel presente Statuto, valgono le disposizioni dello statuto e dei regolamenti della F.I.S.E., le norme degli artt. 36 e seguenti del codice civile e quanto disposto dal Titolo III – Capo I – artt. 15 e 16 D.Lgs. 36/2021.

Iscrizione Registro unico nazionale del terzo settore.

Art. 29) – Ai sensi dell'articolo 11 del Decreto Legislativo 117/2017 l'Associazione si iscrive nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) di cui agli articoli 45 e seguenti del Decreto Legislativo 117/2017 e una volta iscritta indica gli estremi dell'iscrizione negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico. Ai sensi del Decreto del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali n.106 del 15 settembre 2020,

essa si iscrive tramite il proprio legale rappresentante o la rete associativa cui aderisce, fornendo le informazioni di cui all'articolo 48 dello stesso decreto nonché la propria natura di ente non commerciale per le finalità di cui all'articolo 83 dello stesso decreto. Iscrive inoltre nel Registro Unico tutte le eventuali modifiche alle informazioni fornite, entro i termini previsti dalla normativa vigente

Sino all'iscrizione dell'Associazione nella apposita sezione del RUNTS, l'acronimo APS o la denominazione Associazione di Promozione Sociale non possono essere usati nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Gustavo", is positioned on the right side of the page.